PERCUDANI & PARTNERS
SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Monza, 28.12.2018

Circolare 19/2018
a cura dello Studio Associato Percudani

A tutti i clienti
tenuti all'invio dei dati delle fatture al
"Sistema tessera sanitaria"

Oggetto: divieto di emissione della fattura elettronica per le operazioni sanitarie soggette all'invio dei dati della fattura al "Sistema tessera sanitaria".

Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2019 è stato nuovamente modificato l'art. 10 bis del D.L. 23.10.2048 n. 119 (appena convertito in legge il 17.12.2018), che riguardava l'esonero dalla fattura elettronica per le fatture i cui dati vengono inviati al "Sistema tessera sanitaria" che si è trasformato ora da "esonero" ad un vero e proprio "divieto", con differenti implicazioni giuridiche.

Il nuovo testo dell'art. 10 bis recita infatti: "**Per il periodo d'imposta 2019**, **i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria**, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, **non possono emettere fatture elettroniche** ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, **con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria**. Omissis….

Si precisa che tale disposizione dovrebbe essere la risposta del Legislatore all'istanza avanzata dal Garante della Privacy il quale aveva richiesto, per le fatture relative ad "erogazione di prestazioni sanitarie", che non vi fosse mai l'obbligo di emissione della fattura elettronica, sia nel caso di consenso all'invio dei dati al Sistema TS, sia nel caso di opposizione.

L'interpretazione letterale della norma parrebbe indurre a pensare che il "divieto" all'emissione della fattura elettronica valga solo per le operazioni sanitarie i cui dati sono "inviati" al Sistema TS e che restino invece assoggettate all'obbligo della fattura elettronica tutte le cessioni e le prestazioni sanitarie per le quali il cliente abbia espresso opposizione all'invio al Sistema TS. Considerato però che questa interpretazione sarebbe in aperto contrasto con le motivazioni che hanno portato il Garante ad avanzare la sua istanza (motivo per il quale la norma è stata fatta oggetto di modifiche), **l'interpretazione più condivisibile (e condivisa) è quella che porta a ritenere che, per tutte le operazioni sanitarie "potenzialmente" soggette all'invio dei dati al Sistema TS - quindi sia nel caso di consenso alla trasmissione che nel caso di opposizione - non debba mai essere emessa la fattura elettronica.**

L'obbligo di emissione della fattura elettronica sussisterà invece in tutti quei casi in cui la fattura viene emessa nei confronti di soggetti con partita IVA.

Posto che l'esclusione dalla fattura elettronica verso privati sarà in vigore solo per il 2019 e che, dal 2020, anche per queste prestazioni sarà comunque obbligatoria l'emissione della fattura elettronica, si precisa che **nulla cambia invece circa l'emissione dello scontrino fiscale "parlante"** con

l'indicazione del codice fiscale del cliente, che resterà soggetto alle regole già precedentemente vigenti.

La norma, come novellata dalla Legge di Bilancio, non pone più quindi, come era nella prima stesura, **un semplice "esonero" (quindi facoltativo) alla emissione della fattura elettronica ma un vero e proprio "divieto assoluto" alla sua emissione. La fattura dovrà essere quindi ancora obbligatoriamente cartacea per tutto l'anno 2019.**

Posto che si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate circa la portata dell'esclusione dalla fatturazione elettronica per le operazioni "sanitarie" (e cioè se questa riguardi tutte le operazioni o invece solo quelle per cui vi è l'obbligo di invio al Sistema TS), è consigliabile prestare la massima attenzione in fase di emissione della fattura **e farsi rilasciare dal proprio cliente il "consenso alla trasmissione dei dati al Sistema TS", riportandolo sulla fattura cartacea**.

In assenza di consenso, qualora dovesse sopraggiungere una interpretazione della norma da parte dell'Agenzia delle Entrate diversa da quella qui evidenziata (che è quella prevalentemente condivisa), provvederemo ad indicarVi quali adempimenti porre in essere per le fatture eventualmente emesse senza il consenso del cliente all'invio al Sistema TS.

Per evitare che possano sorgere contestazioni circa il rilascio del consenso del cliente e per permetterci di individuare le fatture da trasmettere al Sistema TS, **si consiglia quindi di far predisporre un timbro da apporre sulla fattura emessa in formato cartaceo, sia sulla copia del cliente che sulla copia che resta all'emittente, con la seguente dicitura (o similari)**:

"IL CLIENTE DICHIARA DI PRESTARE IL SUO CONSENSO ALLA TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA"

timbro che poi dovrà essere firmato dal cliente in segno di approvazione sulla copia che resta nelle mani dell'emittente. Si suggerisce quindi di abbandonare l'eventuale precedente consuetudine di apporre esclusivamente un semplice "avviso" nei locali ove la cessione o la prestazione è eseguita o di apporre il timbro solo in caso di negazione del consenso.

Si evidenzia nuovamente che **questa regola resterà in vigore solo per l'anno 2019** poiché, in assenza di nuove modifiche legislative, **dal 01.01.2020 l'obbligo della fattura elettronica diventerà generalizzato e comprenderà anche le operazioni i cui dati sono trasmessi al Sistema TS.**

E' auspicabile che l'Agenzia delle Entrate aderisca in tempi rapidi all'interpretazione oggi prevalente che prevede un "divieto generalizzato" all'emissione della fattura elettronica per tutte le operazioni sanitarie, a prescindere dal rilascio o meno del consenso alla trasmissione, e che non voglia invece "mettere in fuorigioco" tutte quelle operazioni per le quali sia stato opposto un rifiuto alla trasmissione al Sistema TS.

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario in merito alla presente, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns migliori saluti.

Percudani & Partners

20900 MONZA – Via Italia, 46 – Tel. 039/2351611 – Fax 039/2351616
20092 CINISELLO BALSAMO - Via XXV Aprile, 13 - Tel. 02/66049240 - Fax 02/66011465
24100 BERGAMO - Via Broseta, 101 - Tel. 035/318255 - Fax 035/322218
e-mail: info@percudani.it
www.percudani.it